

ALLEGATO A

Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione dell'azione 214b.1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana

1.	CODICE MISURA.....	2
2.	CODICE SOTTOMISURA	2
3.	CODICE AZIONE	2
4.	DENOMINAZIONE DELL'AZIONE.....	2
5.	OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA	2
6.	DESCRIZIONE DELL'AZIONE.	2
7.	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	2
8.	LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, CONDIZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO	2
9.	ELENCO DELLE RAZZE INTERESSATE.	3
10.	BENEFICIARI	3
10.1	TIPOLOGIA	3
10.2	CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI BENEFICIARI	3
11.	FORMA DEL SOSTEGNO, MODULAZIONE DELL'INDENNITÀ/MASSIMALI.....	4
12.	IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA PRESENTE MISURA.....	4
13.	CLAUSOLA DI REVISIONE	5
14.	COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE/AZIONI CHE PREVEDONO PAGAMENTI A SUPERFICIE.....	5
15.	ADEMPIMENTI PROCEDURALI.....	5
15.1	FASI DEL PROCEDIMENTO	5
15.2	RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO.	6
15.3	COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE.	6
15.4	LUOGO E MODALITÀ E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
15.5	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
15.5.1	<i>Domande relative all'annualità 2011</i>	<i>7</i>
15.5.2	<i>Domande di incremento delle consistenze.</i>	<i>7</i>
16.	RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI.	7
17.	RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI.....	7
18.	COMUNICAZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	7
19.	CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO.....	8
20.	RECESSO/TRASFERIMENTO IMPEGNO.....	8
21.	ADEMPIMENTI ISTRUTTORI	8
22.	ISTRUTTORIA DEI RECUPERI.	8

1. Codice misura

Il codice della misura è il 214

2. Codice sottomisura

Il codice della sottomisura è il 214. b

3. Codice azione

Il codice dell'azione è il 214. b1

4. Denominazione dell'azione

Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità.

5. Obiettivi della sottomisura

La sottomisura 214 b contribuisce alla difesa della biodiversità salvaguardando il patrimonio genetico regionale, costituito da varietà vegetali e razze animali spesso a rischio di estinzione.

Le finalità della sottomisura si collegano in particolare a quelle della L.R. n. 64/04 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale." e si inquadrano nel contesto generale dello sviluppo sostenibile; consistono nella conservazione, sia in "situ" che ex "situ", e nella valorizzazione delle risorse genetiche locali, con particolare riguardo per quelle a rischio di estinzione.

6. Descrizione dell'azione.

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate tra quelle elencate nel repertorio regionale di cui all' art 4 della L.R. n. 64/2004 o iscritte a registri anagrafici di nuova istituzione. Per le razze autoctone in pericolo di estinzione l'impegno, oltre al mantenimento dei soggetti allevati, prevede anche il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente, con adeguati criteri scientifici.

7. Localizzazione degli interventi

Tutto il territorio regionale.

8. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

Sono ammessi a premio solo i capi, maschi o femmine, delle razze interessate, utilizzati per la riproduzione o destinati ad essere utilizzati per la riproduzione.

I soggetti allevati devono risultare identificati ed iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza di appartenenza.

La dimensione minima dell'allevamento è di un'U.B.A.

La durata dell' azione è stabilita in anni cinque.

Il pagamento dell'annualità è relativo al mantenimento dei capi, calcolati come di seguito specificato, per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.

In coerenza con il primo pilastro della PAC per il quale nel PSR Toscana sono previsti specifici criteri di demarcazione tra alcuni interventi sostenuti dal PSR stesso e dall'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 disciplinato in Italia dal decreto ministeriale 29/7/2009, a partire dall'annualità 2010 i beneficiari della misura 214 b.1 possono percepire il premio per i capi delle razze bovine previste nell'allegato 1 al D.M 29/7/2009, a condizione che nella medesima annualità gli stessi capi non abbiano beneficiato dell'aiuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 29/7/2009.

Le razze bovine interessate sono:

- a) Maremmana.
- b) Romagnola.
- c) Garfagnina.
- d) Pontremolese

- e) Pisana.
- f) Calvana.

Per quanto riguarda il dato sui riproduttori, questo viene fornito come consistenza al 31/12 dell'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento del sistema informativo A.R.T.E.A a partire dalle basi dati fornite dalla Associazione Regionale Allevatori della Toscana.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente può chiedere il pagamento di un numero di U.B.A inferiore a quello indicato dal database fornito dalla Associazione Regionale Allevatori come consistenza al 31/12 dell'anno precedente. Le U.B.A che sono escluse dalla richiesta di pagamento possono essere nuovamente oggetto di pagamento negli anni successivi nel rispetto del numero di U.B.A indicato nella domanda di aiuto iniziale.

La consistenza aziendale dichiarata al momento della presentazione della domanda deve essere sempre uguale o comunque minore rispetto a quanto certificato dalla Associazione Regionale Allevatori.

A partire dal 2010 le consistenze che vengono richieste a pagamento il primo anno di impegno devono poi essere mantenute per i cinque anni successivi, salvo ammettere uno scostamento in diminuzione fino ad un massimo del 40% calcolato nel quinquennio. Superata questa soglia la domanda decade e si procede all'eventuale recupero delle somme fino a quel momento erogate. Le consistenze si intendono sempre e comunque espresse in U.B.A.

9. Elenco delle razze interessate.

L'elenco delle razze oggetto di sostegno della presente misura è quello riportato nella scheda della misura 214b.1 del PSR della Regione Toscana, di seguito riportato:

Le razze ammesse a premio, ciascuna secondo il regime più oltre descritto, sono:

- a) Razze bovine: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese- Romagnola
- b) Razze ovine: Appenninica- Garfagnina Bianca – Pomarancina – Zerasca- Massese (*)
- c) Razze equine: Maremmano – Monterufolino- Cavallo Appenninico (*)
- d) Razze asinine: Asino dell'Amiata.
- e) Razza suina: Cinta senese.

(*) subordinate allo scioglimento della riserva in seguito all'approvazione della revisione 7 del PSR Toscana.

10. Beneficiari

10.1 Tipologia

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle aziende soggette ad impegno i capi delle razze indicate al precedente punto 9.

10.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguente condizioni:

1. non aver riportato, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o non aver subito a proprio carico un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico

2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico).

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli vengono effettuati secondo quanto stabilito dal punto 19 lett. G della Delibera di Giunta Regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

Nel caso di sentenze penali di cui al punto 1, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio, o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, il requisito di cui al punto 2 deve essere posseduto e dichiarato da tutti gli amministratori.

11. Forma del sostegno, modulazione dell'indennità/massimali

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o i minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione del pagamento per UBA è la seguente:

200 euro per UBA per razze con consistenza > di 200 UBA;

per le successive razze, la cui consistenza tende ad una erosione complessiva che rischia di portarle alla scomparsa (consistenza < di 200 UBA) sono previsti 400 euro per UBA, in base all'ammontare delle perdite di reddito descritte nei giustificativi dei premi previsti per la conservazione delle risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità nella pertinente parte dell'allegato 1 al presente P.S.R. della Regione Toscana.

RAZZA	FEMMINE DA RIPRODUZIONE
Bovina Garfagnina	106
Bovina Pontremolese	18
Equina Monterufolino	60
Ovina Pomarancina	975
Ovina Garfagnina Bianca	640

12. Impegni specifici collegati alla presente misura

L'impegno ha durata quinquennale e consiste nell'allevamento in purezza "in situ" da parte degli allevatori beneficiari, dei riproduttori che godono del contributo finanziario, appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione.

L'impegno prevede inoltre il rispetto di apposite linee guida, anche costituite da un programma di accoppiamento, ove previsto, allo scopo di ottenere l'innalzamento del livello di variabilità genetica e l'attenuazione della consanguineità, dettate dagli uffici preposti alla gestione dei Registri Anagrafici o Libri Genealogici di razza o da soggetti scientifici appositamente riconosciuti ed incaricati.

Si prevede inoltre l'obbligo di conservare la documentazione a dimostrazione della destinazione dei capi alla riproduzione.

Le domande di pagamento (relative alle annualità successive a quella di presentazione della domanda di aiuto) devono essere presentate in conformità a quanto stabilito nel bando relativo alla annualità per la quale si chiede il pagamento.

Inoltre, sono previsti i seguenti impegni:

- Allevamento in purezza di soggetti appartenenti alle razze indicate al punto 9 ed iscritti ai rispettivi LL.GG o RR.AA.
- Fecondazione delle fattrici da parte di riproduttori della stessa razza.
- Destinazione dei capi alla riproduzione con obbligo di conservare la documentazione a dimostrazione di tale destinazione per almeno tre anni.
- Ottemperanza agli adempimenti previsti al paragrafo 5.3.2.1 del P.S.R della Regione riguardanti la condizionalità. I beneficiari della misura 214b.1 sono infatti tenuti al rispetto degli atti e delle norme previsti

dal Reg. CE n. 73/09, secondo le modalità applicative stabilite a livello nazionale, dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. e a livello regionale dalla delibera di Giunta Regionale n. 328 del 22.3.2010 e sue eventuali modifiche/integrazioni. Nello specifico, la descrizione dettagliata dei recepimenti nazionali e regionali che costituiscono la base di riferimento per l'indicazione degli impegni da rispettare a livello di azienda agricola sono allegati al PSR 2007-2013 sotto la voce di allegato 3. I beneficiari trovano inoltre evidenza di tali impegni attraverso il sito web della Regione Toscana in corrispondenza dei bandi dell'annualità di riferimento delle misure pertinenti.

e) Possesso della certificazione rilasciata dalla Associazione Regionale Allevatori o da altri istituti od organismi riconosciuti, comprovante la conformità dei soggetti allevati agli standard previsti dalle norme tecniche del regolamento dei rispettivi LL.GG o RR.AA.

13. Clausola di revisione

E' prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma dell'articolo 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n.1698/2005 al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

14. Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie

La presente azione è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR della passata e della presente programmazione e del Piano Zootecnico Regionale che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie o per capo.

15. Adempimenti procedurali.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura o azione del Piano di Sviluppo Rurale, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed ai requisiti di accesso previsti. La stessa domanda di aiuto diventa automaticamente di pagamento se rientra tra le domande ammissibili finanziate.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Nella presente azione domanda di aiuto e di pagamento coincidono.

Per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento i richiedenti devono accedere al sistema informativo A.R.T.E.A direttamente o tramite CAA.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto A.R.T.E.A n. 291 del 30/12/2009.

La domanda deve essere presentata ad A.R.T.E.A e deve essere riferita all'U.P.Z (Unità Produttiva Zootecnica), così come classificata nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole presso A.R.T.E.A. medesima.

L' U.P.Z deve ricadere nel territorio regionale.

15.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento a regime.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto o di incremento consistenze e di pagamento annue.	Entro il 15 maggio di ogni anno. Per il 2011 entro il 15/7
Avvio del procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo A.R.T.E.A
Elenco delle domande ammissibili	Entro il 15 luglio di ogni anno. Per l'anno 2011 entro il 30/8.

15.2 Ricevibilità delle domande

Ai fini della ricevibilità della domanda di aiuto si può verificare la seguente casistica:

- sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di A.R.T.E.A n. 291 del 30/12/2009, firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta nazionale dei Servizi (smart card) o carta d'identità elettronica, o mediante il rilascio di utenza e password (da parte di A.R.T.E.A o dei CAA); la domanda è considerata contestualmente ricevuta. I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tale modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande di aiuto sottoscritte con firma autografa;
- domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto nel sistema informatico di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare; in tal caso fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (C.A.A o A.R.T.E.A). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informatico di A.R.T.E.A.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (C.A.A o A.R.T.E.A) entro tre giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informatico di A.R.T.E.A.

15.3 Costituzione del fascicolo aziendale.

Ai sensi della L.R. n. 45/07¹, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) ²	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari ²	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

15.4 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande

Le domande di aiuto e di pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009, paragrafi 16-17-18-19.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

¹ L.R. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

² Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i Web Service dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento nei termini di approvazione della graduatoria delle domande finanziabili, decadono.

15.5 Termini per la presentazione delle domande.

15.5.1 Domande relative all'annualità 2011

Per l'anno 2011 le domande di aiuto e di pagamento devono pervenire a decorrere dal giorno della presentazione sul B.U.R.T del presente bando ed entro il 15 luglio; le domande di aiuto presentate nel 2011 costituiscono anche domanda di pagamento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

15.5.2 Domande di incremento delle consistenze.

Le domande di incremento della consistenza dei capi allevati devono essere presentate entro il termine delle domande di aiuto, il 15 maggio di ogni anno, salvo per il 2011 la cui scadenza è fissata al 30 agosto. Si considera incremento della consistenza una aumentata disponibilità delle UBA eligibile a premio riferibili alla stessa U.P.Z.

Gli incrementi delle consistenze sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni e vengono considerate come nuove domande di aiuto. Gli incrementi ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno quinquennale, ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno della domanda principale.

16. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 5 e 6 del Reg.CE n.73/09; DGR n. 328/10 e successivi atti regionali), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

17. Rispetto degli impegni specifici

Ai sensi dell'art.18 del Reg. CE n.1975/2006 e secondo i criteri approvati con D.G.R 9 dicembre 2008, n. 1026, il mancato rispetto degli impegni specifici, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza secondo i criteri e le modalità approvate con delibera di G.R. n. 1026 del 9 dicembre 2008.

18. Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso di decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

In particolare, può essere considerata causa di forza maggiore la dichiarazione, debitamente documentata, di mancata esistenza sul mercato di capi della stessa razza volti a sostituire quelli venuti a mancare, sempre per cause di forza maggiore.

19. Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento.

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di A.R.T.E.A.

Tale richiesta deve pervenire ad A.R.T.E.A entro trenta giorni dalla loro presentazione. In ogni caso A.R.T.E.A, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

20. Recesso/trasferimento impegno

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento di impegno non sono soggette a imposta di bollo.

In caso di recesso con o senza cessione dei capi il cedente è tenuto a comunicare all'Autorità di Gestione (ARTEA), entro trenta giorni da quando il trasferimento produce i suoi effetti, i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell'impegno; la mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento. In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti.

Il cedente non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con l'impegno di tre anni su cinque.

In caso di subentro nell'impegno per cessione totale o parziale dei capi, i pagamenti per il restante periodo di impegno vengono riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i se in possesso dei requisiti di accesso alla azione; qualora tali requisiti non fossero rispettati, si procede al recupero dei premi già liquidati.

Il subentro è possibile a condizione che il subentrante provveda alla presentazione della domanda di pagamento entro i termini stabiliti. Il pagamento viene liquidato a chi ha presentato la domanda di pagamento.

Se il subentro totale o parziale avviene dopo i termini di presentazione della domanda di pagamento è necessario:

- a) fornire la documentazione attestante il subentro;
- b) produrre un accordo che stabilisce il soggetto beneficiario;

In assenza di tale accordo non viene liquidato alcun pagamento.

21. Adempimenti istruttori

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, ARTEA adotta, entro 15 luglio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- l'elenco delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili;
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

Per quanto riguarda il 2011, la scadenza di adozione del suddetto provvedimento è il 30 agosto.

L' ARTEA provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei suddetti elenchi, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi per le domande non ammissibili, sia tramite B.U.R.T, sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it)

La pubblicazione sul B.U.R.T e sul sito di A.R.T.E.A sostituisce la notifica personale e assolve alla comunicazione individuale.

22. Istruttoria dei recuperi.

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

